

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO NATOLI

Seduta del 17/11/2017

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 21.09.2010 (decorrenza 30.11.2010) ed estinto anticipatamente alla data del 31.05.2016 come da conteggio estintivo del 16.05.2016 prodotto da parte resistente, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede di condannare l'intermediario alla restituzione di € 2.318,91 a titolo di commissioni e premi assicurativi anticipatamente versati e non maturati.

Sono invece richieste le spese di assistenza difensiva, già domandate in sede di reclamo.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo quanto segue:

- con riferimento alle commissioni di intermediazione, richiama l'art. 14 del contratto, che indica in modo espresso e inequivocabile e in termini quantitativi l'ammontare rimborsabile in caso di estinzione anticipata del finanziamento (€ 4,28 per rata non scaduta). Pertanto, alla cliente è già stato riconosciuto in sede di estinzione anticipata l'importo di € 226,84 a titolo di rimborso del predetto onere, secondo quanto pattiziamente previsto. E' stato inoltre riconosciuto in data 22.12.2016 un ulteriore ristoro commissionale di € 67,60.
- riguardo alle commissioni bancarie, la natura *up-front* delle stesse e la materiale percezione dell'importo da parte dell'intermediario mandante, unico legittimato passivo rispetto alla proposizione dell'istanza di ripetizione di tale costo;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- riguardo al premio assicurativo, il proprio difetto di legittimazione passiva in via preliminare, essendo la Compagnia Assicurativa l'unico soggetto titolare del rapporto assicurativo. Eccepisce inoltre che le condizioni di assicurazione vigenti al momento della stipula del prestito e dell'emissione della relativa polizza, prevedevano la facoltà per il consumatore, in caso di anticipata estinzione del finanziamento, di richiedere la restituzione del premio assicurativo alla Compagnia (secondo le modalità indicate in calce al conto estintivo), ovvero mantenere la copertura.

A sostegno della propria eccezione di carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di retrocessione del premio assicurativo non goduto richiama inoltre l'art. 22, comma 15-quater della l. n. 221/2012, la lettera al mercato di IVASS e Banca d'Italia d.d. 26.08.2015 nonché le sentenze n. 3944/15 e 1354/16 del Tribunale di Torino, la sentenza n. 2852/2016 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere e la decisione n. 10003/2016 del Collegio di Coordinamento.

L'intermediario evidenzia inoltre che la Compagnia assicurativa, richiesta di provvedere al rimborso della quota non maturata del premio, emetteva un preventivo di ristoro del premio polizza non goduto per l'importo di € 369,87, rimborso calcolato secondo i criteri ed i termini negoziati e concordati tra le parti (cfr. condizioni generali di polizza). Pertanto nessun ulteriore rimborso è in ogni caso dovuto al ricorrente.

- quanto infine alle spese di assistenza difensiva, eccepisce la non rimborsabilità delle stesse, dal momento che il procedimento dinanzi all'ABF non richiede l'assistenza di un professionista, la controversia presenta natura "seriale" e non risultano comunque documentate le spese sostenute dal ricorrente.

L'intermediario conclude pertanto chiedendo che il Collegio dell'ABF voglia respingere tutte le domande avanzate dal ricorrente.

DIRITTO

Il Collegio evidenzia che l'art. 5 del testo contrattuale contiene la descrizione delle attività remunerate dagli oneri corrisposti. Tale descrizione, tuttavia, riguarda cumulativamente gli importi indicati ai punti C-E-F-G del Prospetto contrattuale, non essendo pertanto possibile individuare analiticamente a quale titolo siano stati corrisposti i singoli costi.

L'art. 14 del contratto prevede i rimborsi ottenibili in caso di anticipata estinzione del finanziamento. In particolare è specificato che:

- sarà restituita la commissione di intermediazione di cui alla lett. G del Prospetto, al netto della provvigione dovuta all'Agente, nella misura di € 3,31 per ogni rata non scaduta;
- sarà restituita la parte non goduta del premio assicurativo, da parte della Compagnia di Assicurazione, secondo i criteri indicati nelle Condizioni Generali di Polizza.

Parte resistente produce in allegato, oltre al Documento di Sintesi delle condizioni economiche del finanziamento, anche il Foglio Informativo n. 5/2010, relativo in generale alle caratteristiche del prodotto "Cessione del Quinto" collocato dalla resistente. Tale Foglio Informativo, che risulta sottoscritto dalla ricorrente, contiene effettivamente (nella Legenda su riportata) un'analitica descrizione delle attività remunerate da ciascuna voce di costo del contratto *de quo*. Per ciascun onere corrisposto vengono separatamente indicate le attività remunerate, di modo che tale Legenda parrebbe idonea a fornire un'adequata



integrazione informativa rispetto all'elencazione cumulativa contenuta nell'art. 5 del contratto, di cui si è detto.

In riferimento alle singole commissioni, il Collegio osserva quanto segue.

Le Commissioni Bancarie (punto F del prospetto economico) sono convenute, tra l'altro, per "gli oneri per l'acquisizione della provvista e la relativa copertura del differenziale per la conversione o convertibilità da variabile a fisso del tasso di interesse". Con riguardo alla natura *recurring* di un onere che prevede una commissione remunerante, tra le altre, le attività di "conversione del tasso da variabile a fisso e acquisizione della provvista", si è da ultimo pronunciato il Collegio di Coordinamento, dec. n. 5031/17 del 10.05.2017.

Le Commissioni di Intermediazione (punto G del prospetto economico) sono destinate alla remunerazione delle attività svolte tanto dalla società mandataria, quanto dall'Agente/mediatore eventualmente intervenuto (nella fattispecie risulterebbe essere intervenuto un agente in attività finanziaria, come si desume dalle sottoscrizioni apposte in calce al contratto), come si evince dalle descrizioni delle attività presenti tanto all'art. 5 del Contratto quanto nella Legenda. Dal momento che non sussiste un'analitica partizione degli oneri di spettanza rispettivamente dei due predetti soggetti intervenuti, la commissione deve considerarsi opaca e quindi interamente *recurring*, con conseguente retrocessione della quota non maturata calcolata secondo il criterio del *pro rata temporis*.

Con riferimento alle Commissioni di Intermediazione, la natura *recurring* di tale onere è stata riconosciuta anche nell'ambito di diverse e recenti pronunce del Collegio ABF di Palermo (n. 7623/17, 7624/17 e 7625/17).

Le Spese di Istruttoria (punto C del prospetto economico) sono pure *recurring* poiché contemplano, tra le attività sottostanti, anche gli oneri di acquisizione della provvista.

Quanto invece al rimborso del premio assicurativo, parte resistente fa riferimento alle Condizioni Generali di Assicurazione e le produce in allegato. Non essendovi tuttavia evidenze che provino l'accettazione da parte del ricorrente, anche i premi assicurativi dovranno restituirsi *pro rata*. Peraltro, pur se l'intermediario ha prodotto un preventivo di rimborso emesso dalla Compagnia Assicurativa, non v'è prova, in atti, dell'effettiva corresponsione alla cliente dell'importo ivi indicato.

L'intermediario ha inoltre evidenziato di aver successivamente riconosciuto alla cliente l'ulteriore importo di € 67,60 a titolo di "ristoro commissionale", fornendone la relativa evidenza contabile (all. 2 alle ctd.). La ricorrente non riconosce di aver ricevuto il successivo rimborso esposto dall'intermediario, né risulta chiaro a quale titolo l'intermediario abbia successivamente inteso riconoscere l'esiguo ulteriore importo di € 67,60, di cui non fornisce tuttavia alcuna prova di effettiva corresponsione.

Pertanto, considerato che l'estinzione anticipata del finanziamento risulta avvenuta alla 53^a rata, il Collegio condanna l'intermediario resistente alla restituzione delle somme indicate nel seguente prospetto restitutorio, basato sul criterio *pro rata temporis* applicato alle seguenti voci di costo contrattuali, che tiene conto di quanto già restituito in sede di conteggio estintivo.

rate scadute	67	rate residue	53	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni di intermediazione</i>				4.500,22	1.987,60	226,84	1.760,76
<i>Oneri Assicurativi</i>				1.097,54	484,75	0,00	484,75
<i>Commissione bancaria</i>				166,80	73,67	0,00	73,67
Totale							2.319,17



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio evidenzia che, nel prospetto di calcolo sopra riportato, non sono state inserite le Spese di Istruttoria, attesa la mancata domanda sul punto.

Poiché l'importo risultante dal prospetto è superiore alla pretesa ricorrente, la condanna è limitata — giusta il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato — a quanto oggetto di domanda.

La domanda di ristoro delle spese di assistenza difensiva è respinta, attesa la tipologia seriale della controversia.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.318,91. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI